Oggetto : Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali durante la stagione invernale 2026-2027 sull'Autostrada A5 Torino-Quincinetto tra la stazione di Torino Nord al km 3+700 e la stazione di Quincinetto al km 53+294 e sul Raccordo Autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià tra l'interscambio di Santhià al km 23+625 e l'interscambio di Pavone C.se al km 0+000.

ORDINANZA N.89/2026/ITP/T1

Il sottoscritto Ing. Davide Finello, nella sua veste di Direttore di Esercizio della Concessionaria I.T.P. S.p.A., giusta procura speciale a rogito del Notaio Silvia Ciurcina repertorio n. 9023 – Raccolta n. 6984 registrata a Torino il 12/02/2025 al n. 7007 – Serie 1T;

PREMESSO

- Che i Funzionari e gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;
- Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;
- Che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- Che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Che, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero della neve;

RITENUTO

- Necessario che in tali evenienze sia vietato il transito dei veicoli che non hanno idonei mezzi antisdrucciolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- Necessario a tale scopo prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucciolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo

difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile, nonché il transito dei mezzi di soccorso o di pubblica utilità;

VISTI

- L'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. a), b) e c) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerente la regolamentazione della circolazione stradale;
- L'articolo 6, comma 4, lettera e, del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- L'art. 6 comma 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che attribuisce al Concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'esercizio dei poteri dell'Ente Proprietario della strada;
- L'art. 14 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal Codice stesso;
- La Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- La comunicazione preventiva prot. n. ITP-ITP-4011-26-DFI-wma del 04/11/2026, inviata al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto – Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;

ORDINA

- A tutti i conducenti di veicoli a motore che dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 transitano lungo il tratto di Autostrada A5 dal km 3+700 (stazione di Torino Nord) al km 53+294 (stazione di Quincinetto) e lungo il tratto del Raccordo Autostradale A4/A5 dal Km 0+000 (Interscambio Pavone) al Km 23+625 (Interscambio Santhià), di essere muniti di pneumatici invernali, o di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/3/1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, o di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati;

- nel periodo di vigenza dell'obbligo i motocicli possono circolare sull'Autostrada solo in assenza di neve, ghiaccio e di fenomeni nevosi in atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione Stradale, da parte del Concessionario Ivrea – Torino - Piacenza S.p.A. e resa nota al pubblico mediante i segnali stradali collocati lungo i tratti di strada sopraindicati conformi al modello autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 5407 del 04/11/2011 e attraverso la pubblicazione sul sito www.itpspa.it, nonché inviata a mezzo posta elettronica certificata agli Enti Competenti interessati.

Torino, 06 novembre 2026

Il Direttore dell'Esercizio
(Ing. Davide Finello)
ORIGINALE FIRMATO